



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

San Donà di Piave, 11/01/2023

Spett.le

Al domicilio di PEC:

Concessione di suolo pubblico n. 763 del 09/01/2017 per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande (chiosco) – Rinnovo.

**IL DIRIGENTE SETTORE 4
SVILUPPO URBANO, ECONOMICO E CULTURALE**

Richiamato:

- la concessione di suolo pubblico n. 763 del 09/01/2017 in atti al prot.n. 0018458 del 13/04/2017, avente come scopo l'installazione di un chiosco per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e due bagni chimici, rilasciata per subingresso all'impresa [redacted] valida fino al 30/09/2019;
- l'allegato A) alla suddetta concessione, prot. n. 0016056 del 05/04/2019, recante la presa d'atto della proroga della validità concessione fino al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 1180, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto:

- l'art. 181, comma 4-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 a mente del quale le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni;
- il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 marzo 2016 per l'attuazione dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

2015, recante criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani, assunto in recepimento dell'Intesa del 5 luglio 2012;

- la D.G.R. n. 1551 del 10 ottobre 2016;
- l'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 recante le Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020;
- la D.G.R. n. 1704 del 9 dicembre 2020 con la quale sono state approvate le modalità attuative per il rinnovo delle concessioni in parola;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 09 dicembre 2020, immediatamente eseguibile;
- la determinazione R.G. n. 1175 del 21/12/2020;
- l'avviso al pubblico prot. n. 0052123/2020 recante la comunicazione di avvio dei procedimenti di rinnovo delle concessioni in parola;

Visto, altresì:

- l'art. 26-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le *"concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (...) conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza [avente scadenza il 31 dicembre 2021], anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio"*;
- l'art. 56-bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 a mente del quale, entro il nuovo termine di scadenza delle concessioni, possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida ministeriali;

Preso atto che:

- il termine di decorrenza del rinnovo dodicennale delle concessioni coincide con il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ovvero il 29/06/2022;
- i provvedimenti di rinnovo delle concessioni in parola avranno validità dal 30 giugno 2022 al 29 giugno 2034;

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

Verificato il permanere in capo al soggetto titolare dell'azienda della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, come da documentazione che tutta si conserva agli atti;

Considerato che, per quanto precede, la concessione in trattazione è rinnovata per la durata di dodici anni ovvero fino al 29/06/2034, ai sensi delle disposizioni citate;

Visto:

- la L.R. 21 settembre 2007, n. 29 recante la "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'atto del Sindaco n. 41 del 31/08/2021 di attribuzione dell'incarico dirigenziale per il Settore 4;

Atteso che non sussistono per il sottoscritto conflitti di interesse, anche potenziali, nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

PRENDE ATTO

ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. 19 maggio 2020, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e relative disposizioni attuative, nonché in ragione dell'art. 26-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69

CHE LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 763 DEL 09/01/2017

in atti al prot.n. 0018458 del 13/04/2017

avente ad oggetto un chiosco e due bagni chimici

per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

intestata all'impresa: [REDACTED]

sede legale nel Comune di [REDACTED]

C.F. [REDACTED]

partita IVA [REDACTED]

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

È RINNOVATA FINO AL 29/06/2034.

La presente concessione consente l'occupazione di un'area avente superficie totale di mq 172,72 così ripartita:

DESCRIZIONE OPERE E ATTREZZATURE	SUPERFICIE (mq)
pedana dove è collocato il bar, tavolini e sedie che misura circa 8x8 metri	64,00
nella parte laterale al bar (lato sinistro guardando il fronte) pedana di circa 8x1,10 metri	8,80
nella parte antistante il bar, su acciottolato, area per ombrelloni, tavolini e sedie con estensione di circa 10x4 metri	40,00
nella parte laterale al bar, su acciottolato, lato palazzetto dello sport, area per ombrelloni, panche e relative sedute con estensione di circa 15x3 metri	45,00
in area verde adiacente al palazzetto dello sport davanti le panche in legno, altra pedana in legno con ai lati due ombrelloni di circa 4,80x2,50 metri	12,00
nella parte dietro il bar, lato palazzetto dello sport, area per bagni di circa 2,50x5,50 metri	13,75*
nella parte anteriore dei bagni, area banco-frigo per birra alla spina di circa 1,40x0,80 metri	1,12
sul retro del bar, area di deposito per sedie in plastica, bidone della spazzatura, scope e secchi di circa 1,20x1,50 metri	1,80

* superficie esclusa dal calcolo della superficie che concorre al pagamento del CUP, in quanto di pubblica utilità

La concessione è sottoposta alle seguenti condizioni:

- durante il periodo di chiusura l'occupazione dovrà essere rimossa per la sicurezza pubblica;
- ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana, è fatto obbligo di mettere a disposizione del pubblico un conveniente numero di idonei portarifiuti. In ogni caso, l'esercente si intende responsabile della nettezza e del decoro per le aree circostanti il locale e l'area concessa per il raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata;

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

- il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche, se non previo assenso dell'autorità concedente;
- il concessionario è tenuto ad utilizzare lo spazio concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- il concessionario è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione;
- al termine dell'occupazione, è fatto obbligo al concessionario di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta, lasciando l'area libera da rifiuti.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni vigenti.

L'Amministrazione Comunale, con il rilascio della presente, si intende manlevata da ogni responsabilità in ordine a danni causati a terzi – cose e/o persone – per i quali la ditta odierna autorizzata resterà l'unica responsabile.

L'odierno concessionario è unico responsabile per eventuali danni o molestie che dovessero derivare a terzi dall'utilizzo della presente concessione, con espressa manleva per l'autorità concedente.

La presente concessione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, a giudizio dell'Autorità concedente, ricorrendone i presupposti di diritto e di fatto, ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Particolarmente e non esclusivamente, potrà procedersi a revoca ovvero ad annullamento in ragione di sopravvenute esigenze di tutela della salute pubblica e per ragioni di ordine e sicurezza pubblici, senza che ciò possa dare luogo a indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti, non si darà luogo a indennizzo ovvero a risarcimento ove la revoca sia pronunciata per decadenza, in ragione di comportamenti colpevoli da parte del concessionario.

L'occupazione consentita con il presente provvedimento non può legittimare nel concessionario alcuna aspettativa alla rinnovazione dell'occupazione per periodi ulteriori o per gli anni a venire oltre la naturale scadenza.

Assolvimento dell'imposta di bollo a carico del concessionario.



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso al Presidente della Repubblica secondo le modalità previste dal d.P.R. 24/1/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica del medesimo.

Il Dirigente Settore 4
Sviluppo Urbano, Economico e Culturale
Ing. Andrea Gallimberti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.